

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. _____

DOCUMENTO DI SINTESI

DIRITTO ALLA PROVVISORIE	Il diritto alla provvigione maturerà al momento della comunicazione di concessione del Finanziamento da parte dell'Ente Erogatore.
PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE	<p>Il Cliente riconoscerà al Mediatore, una somma pari al _____, _____ % dell'importo del Finanziamento deliberato. La medesima provvigione, sarà dovuta anche se il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo maggiore o minore di quello richiesto, e/o a condizioni diverse da quelle indicate nella richiesta iniziale, o avrà rinunciato, per qualsiasi motivo, all'erogazione del finanziamento approvato dalla banca o dall'intermediario finanziario.</p> <p>Per i Prodotti "Prestiti Personali" (PP), la provvigione di mediazione sarà corrisposta unicamente dall'Ente Erogatore al Mediatore. Nulla sarà quindi dovuto al Mediatore da parte del Cliente.</p> <p>Per i Prodotti: Cessione del Quinto dello Stipendio (CQS), Cessione del Quinto della Pensione (CQP) e Delega di Pagamento (DEL), la provvigione di mediazione sarà trattenuta al momento dell'erogazione del netto ricavo del finanziamento intermediato unicamente dall'Ente Erogatore. Nulla sarà quindi corrisposto al Mediatore da parte del Cliente.</p>
PENALE	<p>A titolo di penale sarà dovuta una somma pari al 75% calcolata su _____, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi i dati richiesti dal Mediatore, o non consegni la documentazione necessaria per l'istruttoria del finanziamento, (ii) il Cliente comunichi dati falsi, o consegni documenti contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro Contratto di Mediazione Creditizia (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o dell'Ente Erogatore.</p> <p>In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice Civile.</p>
SPESE	A carico del Cliente, in via esclusiva, indipendentemente dalla conclusione del contratto sono previste: spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel Foglio Informativo.
DURATA DEL CONTRATTO ED IRREVOCABILITA'	La durata del contratto di mediazione è di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo. Nel caso in cui, alla scadenza dei 180 giorni, attraverso l'intervento del Mediatore, il Cliente abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento rivolta all'Ente Erogatore, ma non abbia ancora ottenuto l'esito della stessa, la durata del Contratto di Mediazione si estenderà fino alla conclusione dell'iter della pratica. L'incarico è revocabile/irrevocabile.
DIRITTO DI ESCLUSIVA	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente con/senza esclusiva a favore del Mediatore.
DIRITTO DI RECESSO	<p>Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera Raccomandata A/R. (Per consumatore)</p> <p>Oppure</p> <p>Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.</p> <p>(Per corporate)</p>
FORO COMPETENTE	Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Como, salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore, poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore, se ubicato nel territorio dello Stato, ai sensi del D.lgs. 206/2005.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Tra le "Parti":

il "Cliente":

Cognome Nome / Ragione sociale _____

Codice Fiscale e / o Partita IVA _____

Indirizzo _____

CAP _____ Località _____ Prov. _____

Telefono fisso _____ Fax _____ Tel. Cellulare _____

E-mail _____

Nella persona del suo legale rappresentante Sig. _____

e

il "Mediatore"

Bluorange S.r.l., con sede in Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO), Capitale Sociale 120.000 euro, iscrizione al Registro Imprese di Como, Codice Fiscale e Partita IVA 02798370132, iscritta al n. M210 nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) di cui all'art. 128 undecies del Testo Unico Bancario, in persona di Allievi Federica, munita degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo.

PREMESSO CHE

- a) Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 ("Finanziamento") ed, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di Mediazione Creditizia svolta dal Mediatore;
- b) La Mediazione Creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di Mediazione Creditizia;
- c) Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione per svolgere attività di Mediazione Creditizia;
- d) Il Mediatore è interessato a svolgere l'attività di Mediazione Creditizia a favore del Cliente.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1.1) Le Premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (il "Contratto").

Articolo 2 – Oggetto

2.1) Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (di seguito anche "Enti Erogatori"), potenzialmente disposti ad erogare un Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con l'Ente Erogatore.

- Tipologia di Finanziamento: _____
- Capitale richiesto: Euro _____
- Scopo del Finanziamento: _____

Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva

3.1) Il Mediatore svolgerà l'attività prevista nel Contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell'incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti negli Elenchi tenuti dall'OAM.

3.2) Le parti pattuiscono che l'incarico è conferito:

- con diritto di esclusiva a favore del Mediatore
- senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore

Nel caso di esclusiva, il Mediatore resterà l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di Mediazione Creditizia a favore del Cliente, il quale si impegna, per tutta la durata del contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di Mediazione Creditizia, né ad agire in proprio per reperire il Finanziamento.

- 3.3) Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare banche o intermediari finanziari (Enti Erogatori) che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta all'Ente Erogatore.
- 3.4) Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure potrà rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari finanziari con i quali siano state concordate solo modalità di comunicazione degli oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle banche / intermediari finanziari ai quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nel Foglio Informativo del Mediatore, già consegnato al cliente. Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore Creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Non essendo possibile identificare l'Ente Erogatore in sede di primo contatto o nelle fasi iniziali della trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società, su richiesta del Cliente, si riserva di comunicare l'importo delle provvigioni riconosciute dall'Ente Erogatore entro la data di erogazione del finanziamento.
- 3.5) Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruttoria applicate dai singoli Istituti di Credito. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccipere o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti del Mediatore, ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente, né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o degli intermediari finanziari.
- 3.6) Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili all'Ente Erogatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente alla eventuale deliberazione ed erogazione del finanziamento.
- 3.7) Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga per l'intervento di due o più soggetti (Enti Erogatori), il Mediatore, su richiesta del cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun Ente Erogatore.

Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente

- 4.1) Il Cliente si impegna a:
- consegnare al Mediatore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare tutti i dati, le informazioni e consegnare la documentazione che il Mediatore riterrà necessari per l'istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro svolto, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che la documentazione consegnata e i dati comunicati al Mediatore, sono veritieri, corretti e completi, e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei dati e della documentazione a corredo della pratica di finanziamento. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a comunicare i dati e a consegnare la documentazione alle banche o agli intermediari finanziari cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;
 - essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dall'Ente Erogatore, sottoscrizioni, garanzie);
 - comunicare immediatamente al mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere o precludere l'accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.
- 4.2) Il Cliente dichiara di:
- non aver in corso alcun altro Contratto di Mediazione Creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
 - avere in corso i finanziamenti e le sottoscrizioni di fidejussioni/garanzie seguenti:
-
-

- non essere in palese stato di bisogno, non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, non avere sconfinamenti di fidi bancari, non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Erogatori, non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
 - avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:
-
-

Articolo 5 – Obblighi del Mediatore

- 5.1) Il Mediatore si impegna a svolgere l'attività oggetto del Contratto con diligenza, correttezza e buona fede e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, di protezione dei dati personali e di antiriciclaggio.
- 5.2) Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell'articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione del Finanziamento; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l'accettazione ovvero il rifiuto dell'Ente Erogatore di approvare ed erogare il Finanziamento.
- 5.3) Il Mediatore, i suoi Collaboratori e i Dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale ed a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente incarico.

Articolo 6 – Durata e recesso

- 6.1) Il presente Contratto avrà durata di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e per tale periodo è revocabile/irrevocabile. Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta. (Per consumatore).
- 6.2) Il Cliente-Consumatore (ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale), nell'ipotesi di contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali del Mediatore, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ha il diritto di recedere entro quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all'indirizzo indicato nell'articolo 9, ovvero inviando un telegramma, telefax, posta elettronica o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/R da trasmettersi entro le quarantottore successive. (Per consumatore)

Oppure

- 6.1/6.2) Il contratto è, di norma, a tempo indeterminato. In tale caso, le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa. (Per corporate)
- 6.3) Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all'attività svolta dal Mediatore.
- 6.4) Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R inoltrata al solo cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per i clienti diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all'atto del ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (i) il Cliente non comunichi i dati necessari all'istruttoria del finanziamento o non consegni la documentazione richiesta dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi dati falsi, o consegni documenti falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro Contratto di Mediazione Creditizia (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Istituto di credito (banca o intermediario finanziario).

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.

Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese

- 8.1) Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo dell'Ente Erogatore alla concessione del Finanziamento, una "Provvigione" del _____, _____ % sull'importo deliberato.
Per i Prodotti "Prestiti Personali" (PP), la provvigione di mediazione sarà corrisposta unicamente dall'Ente Erogatore al Mediatore. Nulla sarà quindi dovuta al Mediatore da parte del Cliente.
Per i Prodotti: Cessione del Quinto dello Stipendio (CQS), Cessione del Quinto della Pensione (CQP) e Delega di Pagamento (DEL), la provvigione di mediazione sarà trattenuta al momento dell'erogazione del netto ricavo del finanziamento intermediato unicamente dall'Ente Erogatore. Nulla sarà quindi corrisposto al Mediatore da parte del Cliente. In ogni caso l'importo massimo riconosciuto al Mediatore non potrà superare il 12,00% del capitale lordo finanziato.
- 8.2) La medesima provvigione, sarà dovuta anche se il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate nella richiesta iniziale, o avrà rinunciato, per qualsiasi motivo, all'erogazione del finanziamento approvato dalla banca o dall'intermediario finanziario.
- 8.3) Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell'affare, rimborserà al Mediatore le Spese di istruttoria, nella misura massima indicata nel Foglio Informativo e le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede, o all'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel Foglio Informativo.
- 8.4) Il Mediatore fatturerà il Compenso a seguito di comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore indicando quale termine di pagamento "pagamento a vista, data fattura".
- 8.5) In caso di finanza Agevolata qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a Bluorange S.r.l. verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all'atto del conferimento del nuovo incarico. Fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.

Articolo 9 – Comunicazioni

- 9.1) Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra:

per il Cliente: _____

per il Mediatore: Bluorange Srl, Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO) – Fax. 031 7092845 – E-mail info@bluorange.net.

Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

- 10.1) Il Cliente dichiara di avere ricevuto l'Informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, presta il consenso alla conservazione e al trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi agli Enti Erogatori.
- 10.2) Il Cliente dichiara di aver avuto la disponibilità del presente modulo contrattuale e di tutti gli eventuali allegati e di averlo esaminato con attenzione in tempo utile prima della sottoscrizione. Dichiara altresì di aver ricevuto l'avviso sulle "Principali norme di trasparenza" ed il Foglio Informativo predisposti dal Mediatore nonché gli eventuali fogli informativi relativi agli Enti Erogatori.
- 10.3) Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare il D.lgs. 231/2007 in materia di anticiclaggio e successive modifiche e integrazioni, circa l'adeguata verifica, l'identificazione, la registrazione e il riscontro delle informazioni relative al Cliente, e riguardo alla comunicazione dei dati medesimi agli Enti Erogatori.

Articolo 11 – Foro Competente e reclami

- 11.1) Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Como, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore

(ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale), poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n 206.

- 11.2) Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione, da trasmettersi a mezzo Raccomandata A/R - o per posta ordinaria all'indirizzo: Bluorange S.r.l. - Ufficio Reclami - Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO) - o mediante posta elettronica all'indirizzo info@bluorange.net - o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo cantubluorange@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione e recapiti del Cliente; (ii) data del Contratto di Mediazione; (iii) riferimenti delle persone incaricate dal Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto; (iv) motivazione del reclamo; (v) richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio. Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito www.bluorange.net nella sezione "Reclami". Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria il Cliente e il Mediatore Creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria. Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie sorte direttamente con il Mediatore Creditizio.

Articolo 12 – Modifiche al contratto

- 12.1) Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta e previo comune accordo delle parti.

Cliente

Mediatore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 7 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Foro Competente e Reclami).

Luogo e Data, _____

Cliente
